


COMUNE DI VICENZA



Assessorato allo Sviluppo Economico

**REGOLAMENTO
PER IL MERCATO ALL'INGROSSO
DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**

Assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo Dott. Marco Faresin

Redatto a cura del Settore Sviluppo Economico

Direttore Servizio Polizia Amministrativa e
Mercato Ortofrutticolo

Dott. Arcangelo Murzio

Indice

Capo I Generalità del Mercato all'ingrosso

Art. 1 - Definizione del Mercato.....	pag. 1
Art. 2 - Gestione del Mercato	pag. 1

Capo II Degli organi del Mercato e delle loro funzioni

Art. 3 - Commissione del Mercato.....	pag. 2
Art. 4 - Funzione e compiti della Commissione di Mercato	pag. 3
Art. 5 - Direttore del Mercato	pag. 4
Art. 6 - Compiti del Direttore del Mercato.....	pag. 5
Art. 7 - Altro personale addetto al Mercato.....	pag. 8
Art. 8 - Compiti del personale	pag. 8

Capo III Degli altri servizi del Mercato

Art. 9 - Rilevazioni statistiche e prezzi	pag. 10
Art. 10 -Polizia del Mercato - Competenze.....	pag. 11
Art. 11 -Servizio di pesatura e di verifica del peso	pag. 11
Art. 12 -gestione dei servizi.....	pag. 11
Art. 13 - Servizio igienico-sanitario.....	pag. 12
Art. 14 - Facchinaggio.....	pag. 12
Art. 15 - Pesatura dei prodotti da parte dei venditori permanenti	pag. 15
Art. 16 - Tariffe dei servizi del Mercato	pag. 15
Art. 17- Cassa del Mercato	pag. 15
Art. 18 - Responsabilità	pag. 16

Capo IV Delle persone ammesse al mercato e loro qualifica

Art. 19 - Venditori.....	pag. 17
Art. 20 - Compretori	pag. 17
Art. 21 - Commissionari, mandatari ed astatori	pag. 18
Art. 22 - Accertamento del possesso dei requisiti per agli acquisti l'ammissione alle vendite ed agli acquisti	pag. 18
Art. 23 - Documento per l'accesso al Mercato	pag. 19

Capo V
Disciplina degli operatori - Assegnazione posteggi - Manutenzione

Art. 24 Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendenti	pag. 20
Art. 25 - Destinazione dei posteggi e dei magazzini	pag. 21
Art. 26 - Disciplina particolare delle concessioni di posteggi di magazzini	pag. 21
Art. 27 - Carattere delle concessioni di posteggi e di magazzini	pag. 22
Art. 28 - Gestione dei posteggi	pag. 23
Art. 29 - Indicazioni sui posteggi	pag. 24
Art. 30 - Uso dei posteggi e dei magazzini	pag. 24
Art. 31 - Termine delle concessioni	pag. 25
Art. 32 - Revoca delle concessioni	pag. 25
Art. 33 - Riconsegna dei posteggi e dei magazzini	pag. 26

Capo VI
Dell'orario, delle contrattazioni e delle vendite

Art. 34 - Calendario ed orario	pag. 27
Art. 35 - Inizio e termine delle contrattazioni	pag. 27
Art. 36 - Ingresso al Mercato	pag. 28
Art. 37 - Ordine interno	pag. 28
Art. 38 - Circolazione dei veicoli	pag. 29
Art. 39 - Operazione di vendita	pag. 29
Art. 40 - Vendite all'asta	pag. 29
Art. 41 - Merce in vendita	pag. 30
Art. 42 - Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli	pag. 30
Art. 43 - Requisiti qualitativi minimi delle derrate	pag. 30
Art. 44 - Qualifiche di selezione	pag. 31
Art. 45 - Calibratura	pag. 32
Art. 46 - Imballaggi	pag. 32
Art. 47 - Impacco	pag. 32
Art. 48 - Indicazioni esterne	pag. 33
Art. 49 - Prodotti destinati alle industrie	pag. 33
Art. 50 - Strumenti di pesatura	pag. 33
Art. 51 - Norme per la vendita	pag. 34
Art. 52 - Vendite per conto	pag. 34
Art. 53 - Certificazioni per derrate non ammesse alle vendite o deperite	pag. 35
Art. 54 - Derrate affidate alla direzione del Mercato	pag. 36

Capo VII
Provvedimenti disciplinari

Art. 55 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi	pag. 37
Art. 56 - Diffida e sospensione	pag. 37

Art. 57 - Esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli fuori dal mercato	pag. 38
Art. 58 - Divieti	pag. 38
Art. 59 - Norme transitorie	pag. 39
 Quantità di derrate di cui è consentito l'acquisto	 pag. 40

CAPO I

Generalità del Mercato all'ingrosso

Art. 1. (Definizione del Mercato)

1. Le attrezzature ed i servizi del Comune posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati o comunque conservati o trasformati, siti in Vicenza, costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959 n.125.
2. Funzionano nel Mercato Ortofrutticolo reparti per la vendita di fiori ed altri prodotti agricoli che saranno disciplinati da speciali norme che verranno stabilite dal Sindaco su proposta del Direttore, sentita la Commissione del Mercato.
3. Sono fissati i quantitativi minimi di ciascun acquisto per le singole merci dalla Commissione del Mercato, indicati nella tabella allegata al Regolamento; tale tabella può essere cambiata dalla Commissione del Mercato secondo le necessità o valutazioni della stessa su suggerimento della Direzione.

Art. 2. (Gestione del Mercato)

1. Il Mercato è gestito dal Comune di Vicenza che dispone degli uffici e dei servizi indicati nel presente Regolamento.
2. I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e all'ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti.

CAPO II

Degli organi del Mercato e delle loro funzioni.

Art. 3. (Commissione di Mercato)

1. Per l'esercizio dei compiti previsti dalla Legge 23.5.1959 n.125 e dalla Legge regionale 30.3.1979 n. 20, presso il Mercato all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli è istituita la Commissione di Mercato, nominata dal Consiglio comunale di Vicenza su designazione delle categorie maggiormente rappresentative a livello provinciale e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. La Commissione è composta, oltre che dal Presidente che è il Sindaco o suo delegato, dai seguenti membri:
 - tre rappresentanti del Comune, scelti dal Consiglio comunale fra i suoi componenti;
 - un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, designato dalla Giunta Camerale fra i suoi componenti o fra i funzionari della Camera stessa;
 - il Responsabile dell'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura di Vicenza o un suo delegato;
 - un rappresentante della organizzazione sindacale più rappresentativa a livello provinciale dell'agricoltura;
 - il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio o un suo delegato;
 - tre produttori ortofrutticoli, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperative;
 - due commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;
 - un commissionario o mandatario operante nel Mercato;
 - un abituale operatore con i mercati esteri di prodotti ortofrutticoli;
 - due commercianti al minuto dei prodotti ortofrutticoli;
 - tre consumatori, scelti su terne indicate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori;
 - un rappresentante delle Cooperative di Consumo;
 - un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
 - due rappresentanti dei venditori ambulanti, segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
3. Il Presidente, qualora l'ordine del giorno da trattare preveda argomenti a cui siano interessati le cooperative di facchinaggio ed i lavoratori dipendenti dalle ditte concessionarie di posteggi o di servizi nel Mercato, convoca un rappresentante

designato dalle cooperative di facchinaggio ed uno designato dai lavoratori dipendenti, a titolo consultivo.

4. Alle riunioni della Commissione partecipa con funzioni consultive il Direttore del Mercato.

Esperti del settore possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione con funzioni consultive e senza diritto di voto. Un dipendente dell'Ente Gestore funge da Segretario. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

La Commissione si intende costituita una volta nominati i 2/3 dei componenti della stessa.

La Commissione di Mercato trasmette per conoscenza, entro quindici giorni, copia dei verbali delle riunioni alla Commissione regionale per i Mercati, all'Ente Gestore e al Direttore del Mercato per i provvedimenti di competenza.

Art. 4 (Funzione e compiti della Commissione di Mercato)

1. La Commissione di cui al precedente art. 3, è convocata di regola dal Presidente una volta al mese ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti o dall'Ente Gestore.
2. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono essere inviati ai membri della Commissione almeno sette giorni prima della data della prima convocazione, fatte salve eventuali convocazioni d'urgenza.
3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri della Commissione stessa.
4. Le deliberazioni vengono adottate sempre a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
5. La Commissione di Mercato ha il compito di:
 - esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti ed i controlli necessari, proporre o ratificare i provvedimenti disciplinari ed amministrativi di cui all'art. 19 della Legge regionale 30.3.1979 n.20 e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del Mercato;

- collaborare con la Commissione regionale per i mercati nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 6 della L.R. 20/79;
 - proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di Mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la miglior efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario ed esprimere pareri sulle modifiche ed innovazioni proposte in tal senso dall'Ente Gestore;
 - esprime parere sul rendiconto annuale del Mercato;
 - esprime il proprio parere e formula proposte all'Ente Gestore in merito a:
 - gli orari delle operazioni di Mercato;
 - i criteri di massima per l'assegnazione dei posteggi ed il numero degli stessi;
 - le tariffe dei canoni di concessione e dei diritti per i servizi di Mercato; il Regolamento di Mercato e le eventuali modifiche da apportarvi;
 - l'organico del personale necessario al buon funzionamento del Mercato;
 - l'istituzione di nuovi servizi di Mercato;
 - l'osservanza delle norme di qualità ed igienico-sanitarie;
 - ogni altra questione riguardante l'attività del Mercato.
6. I pareri richiesti dall'Ente Gestore devono essere evasi entro 30 giorni dalla data della richiesta; decorso detto termine l'Ente Gestore decide di sua iniziativa.
7. Al fine di fornire alla Commissione regionale, di cui all'art. 5 della L.R. 30 marzo 1979 n.20, le indicazioni utili allo svolgimento dei propri compiti, la Commissione di Mercato provvede:
- a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del Mercato;
 - ad inviare notizia dei provvedimenti adottati;
 - a comunicare eventuali rilievi, deficienze ed irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso in ambito regionale.
8. I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti.
9. Le spese per il funzionamento della Commissione di Mercato sono a carica dell'Ente Gestore.

Art. 5 (Direttore del Mercato)

1. Al Mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso.

2. La nomina ed il rapporto di impiego del Direttore, nonché il trattamento giuridico ed economico sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento generale del Personale del Comune di Vicenza.
3. Al concorso per la nomina del Direttore del Mercato sono ammessi coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie o di lauree equipollenti. Indipendentemente dal titolo di studio, sono ammessi al concorso di cui al precedente comma anche coloro che dimostrino di avere svolto soddisfacentemente funzioni di Direttore o di vice Direttore da almeno 5 anni.
4. La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dal Comune, sentita la Commissione di Mercato. L'esame consiste in un colloquio, che i candidati debbono sostenere innanzi ad una Commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Comune.
5. Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel Mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.
6. Qualora il Comune intenda nominare Direttore del Mercato persona che già svolge tale funzione in un altro Mercato di analoga importanza da almeno un biennio, a seguito di nomina o di conferma ai sensi del presente articolo, l'assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta ed a prescindere dal possesso del requisito del titolo di studio.
7. Il Direttore del Mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, né svolgere attività commerciali od altre attività ritenute incompatibili dal Comune con le funzioni da lui svolte nel Mercato stesso.

Art. 6 (Compiti del Direttore del Mercato)

1. Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento nonché a quelle impartite al

riguardo dal Comune e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di Mercato.

2. Egli sovrintende al personale del Comune addetto al Mercato ed in tale sua funzione propone al Comune stesso:

a) l'assegnazione dei compiti da affidare a ciascun dipendente;

b) i turni e gli orari di lavoro;

c) le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

3. Al Direttore del Mercato sono inoltre attribuibili i seguenti compiti particolari:

a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;

b) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;

c) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato,

d) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal Regolamento;

e) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;

f) autorizzare in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;

g) proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;

h) accertare in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;

i) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà delle merci;

- j) vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di Regolamento;
 - k) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
 - l) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura, anche in quelle notturne;
 - m) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari riferendone poi al Direttore del Settore Economico e alla Commissione del Mercato;
 - n) curare in modo particolare la vendita dei prodotti affidati alla Direzione del Mercato, qualora lo ritenga necessario;
 - o) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di Mercato, per la buona conservazione delle merci depositate nel Mercato stesso;
 - p) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art. 13;
 - q) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
 - r) dispone, nei casi gravi ed urgenti, la sospensione dal mercato per un periodo non superiore ai 3 mesi, salvo comunicazione entro i termini previsti dall'art. 15 della legge 25.3.1959 n.125, di coloro che contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso. Nei casi di lieve infrazione può diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di 3 giorni;
 - s) ha facoltà di allontanare dal Mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e di Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del Mercato.
4. A disposizione del Direttore verrà posto dal Comune un fondo per le spese di carattere urgente, salvo resa di conto per il reintegro del fondo stesso alla fine di ogni mese.
5. Spetta al Direttore del Mercato, previo parere obbligatorio della Commissione del Mercato di dare le direttive ed indicare l'ordine d'assegnazione dei posteggi al fine di assicurare degli armonici ordini efficienti ed efficaci del Mercato.

Art. 7 (*Altro personale addetto al Mercato*)

1. Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, dal personale impiegatizio ed operaio, assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato stesso.
2. La nomina ed il rapporto di impiego, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale suddetto, sono previsti e disciplinati dal Regolamento generale del Personale del Comune.

Art. 8 (*Compiti del personale*)

1. L'Applicato addetto all'Ufficio Informazioni, Statistica e Controllo, svolgerà la propria attività alle dipendenze del Direttore del Mercato con particolari funzioni dirette:
 - a) all'accertamento della regolarità delle operazioni di vendita;
 - b) alla cura del servizio statistico e di controllo delle merci introdotte al Mercato nonché alla copiatura, trascrizione e tiratura di atti e documenti;
 - c) alla compilazione dei registri ed atti contabili secondo le istruzioni impartite dall'Amministrazione comunale e sotto il controllo della Ragioneria municipale.
2. Oltre ai predetti compiti avrà quelle altre mansioni che il Direttore crederà di affidargli nell'interesse del servizio.
3. I Vigili del mercato cureranno l'ordine e la polizia del Mercato stesso, secondo le disposizioni e gli ordini del Direttore del Mercato e in conformità alle norme del presente Regolamento.
4. Ai Vigili Sanitari il Direttore del Mercato potrà affidare, di concerto con l'Ufficiale Sanitario, altre mansioni di carattere ausiliario nell'interno del Mercato stesso.
5. Il custode del Mercato avrà diritto all'alloggio nei locali assegnatigli con l'obbligo di risiedervi e di non allontanarsi dalla sede del Mercato senza il permesso del Direttore.
6. Egli ha il compito di curare l'ordine e la pulizia interna del Mercato nelle ore in cui rimane chiuso e di sorvegliare, in assenza dei Vigili Urbani, sulla scrupolosa

osservanza delle norme regolamentari da parte dei concessionari di magazzini e di posteggi, del personale di servizio e di estranei.

7. Sorveglia altresì il servizio degli incaricati alla pulizia degli uffici del Mercato, provvede all'apertura e chiusura degli accessi al Mercato nelle ore stabilite e nelle altre nelle quali gli operatori debbano introdurre derrate anche fuori orario. Può essere adibito al controllo del peso delle derrate e dei veicoli, e in caso di necessità alla riscossione dei diritti di Mercato. Inoltre adempie a tutte le mansioni che gli vengono affidate dal Direttore.
8. Gli inservienti addetti al Mercato provvedono alla pulizia, al lavaggio, alla manutenzione delle strade, dei piazzali, dei pavimenti, delle tettoie, nonchè a tutti i lavori di manovalanza che si rendono necessari a giudizio della Direzione.
9. Essi sono responsabili della custodia, della conservazione e del funzionamento di tutte le macchine, attrezzi, materiali ed accessori loro affidati.
10. A tutto il personale, di cui al presente articolo, è vietato di svolgere al Mercato sotto qualsiasi forma o anche in via provvisoria attività di produttore, commissionario e commerciante. Ad esso è pure vietato di inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime, sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.
11. Il Direttore potrà per ragioni contingenti e particolari necessità del momento affidare al personale di cui innanzi incarichi e mansioni diverse da quelle specifiche sopra menzionate.
12. Al personale che ha maneggio di denaro potrà essere fatto obbligo di versare apposita cauzione nella misura e nelle forme che verranno determinate dalla Giunta municipale con apposita deliberazione.
13. I compiti sopradescritti hanno carattere indicativo, anche se vincolante per il personale interessato. Potranno essere modificati dalla Giunta municipale in relazione alle esigenze di servizio.

CAPO III

Degli altri servizi del Mercato.

Art. 9. (Rilevazioni statistiche e prezzi)

1. Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel Mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al Mercato.
2. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato. Tali documenti devono essere pertanto sempre completi negli elementi occorrenti ai fini Statistici e cioè indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc.), della quantità, della regione o luogo di provenienza.
3. La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere la direzione del Mercato, viene effettuata a mezzo di personale allo scopo qualificato mediante il metodo dell'osservazione eventualmente combinato con quello dell'intervista. Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto "valore-peso" e pertanto essere ancorato alla quantità, qualità e varietà dei prodotti. La elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati in Mercato.
4. Per ogni prezzo rilevato l'intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo, anche la qualità e varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono.
5. La Direzione del Mercato ha la possibilità di effettuare controlli in analogia a quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 52.
6. L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con il Comune - gestore del Mercato - apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel Mercato stesso.
7. I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. I dati globali, unicamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Art. 10 (Polizia del Mercato - Competenza)

1. L'ordine pubblico ed il servizio di Polizia Amministrativa del Mercato sono assicurati dagli agenti di Polizia Municipale, assegnati al Mercato stesso e posti alle dipendenze del Direttore.
2. In particolare il Direttore ha la facoltà di emanare ordini di servizio per disciplinare il regolare svolgimento -delle operazioni nel Mercato stesso, in conformità alle istruzioni ricevute.
3. Al Mercato ortofrutticolo sono assegnati due agenti di Polizia Municipale, di cui un sottufficiale per l'intero anno e per tutta la durata del Mercato.

Art. 11 (Servizio di pesatura e di verifica del peso)

1. Il Mercato è fornito di una pubblica pesa a ponte a disposizione dei richiedenti, l'uso della quale è subordinato al pagamento della tassa fissata da apposita tariffa.
2. La pesa a ponte funziona per il pubblico anche dopo la chiusura del Mercato.
3. Sono pure a disposizione nel Mercato altre pese che funzionano a richiesta degli interessati e verso pagamento dei canoni dovuti in base ad apposita tariffa.
4. Le pesature vengono fatte esclusivamente da apposito incaricato o da altro personale designato dal Direttore d'accordo con l'Amministrazione comunale che rilascia la bolletta staccata dal bollettario fornito dalla Ragioneria.
5. La Direzione del Mercato può in qualunque caso e momento controllare, anche su richiesta degli interessati, le pesature eseguite presso le ditte le quali non potranno comunque opporsi. A carico di queste ultime - qualora si riscontrassero irregolarità - staranno le spese della pesatura di controllo, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal presente Regolamento e di quelle penali.

Art. 12 (Gestione dei servizi)

1. Il Comune, quale ente gestore, di regola provvede direttamente a tutti i servizi di Mercato.
2. Esso può dare in concessione:

- a) il servizio di pulizia del Mercato;
 - b) il servizio di bar e ristoro;
 - c) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autoveicoli in genere o altri mezzi di trasporto;
 - d) ogni altro servizio ausiliario del Mercato.
3. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la ditta concessionaria.
 4. La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Art. 13 (Servizio igienico-sanitario)

1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonchè all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel Mercato, provvedono i competenti organi provinciali e comunali di sanità, facendo osservare le norme vigenti e che saranno impartite dal Ministero di Sanità anche in materia di igiene del suolo e dell'abitato, le ordinanze e il Regolamento locale d'igiene.
2. L'organo che svolge il servizio di accertamento delle qualità può dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, rilasciandone certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al detentore della merce e l'altra alla Direzione del Mercato.

Art. 14 (Facchinaggio)

1. Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato sono eseguite da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n.773, e autorizzati dal Comune su proposta del Direttore del Mercato, sentiti gli eventuali rappresentanti sindacali della categoria operante nel Mercato e la Commissione di Mercato.
2. Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. Per

ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

3. Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.
4. Nei casi di esigenze eccezionali, derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, il Direttore del Mercato può autorizzare gli operatori, sempre in conformità alle norme di cui al 2. e 3. comma del presente articolo, a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini liberi, sentiti i rappresentanti sindacali degli operatori alle vendite e dei facchini liberi stessi.
5. Tutti gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla Direzione del Mercato.
6. I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del Mercato, debbono avere compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonchè lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.
7. L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.
8. Sulla determinazione annuale del numero e sull'indicazione nominativa dei facchini liberi a disposizione degli operatori provvede il Comune, su proposta del Direttore, sentiti la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, in modo da garantire un efficiente servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.
9. I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dal Comune, sentita la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, ed approvata dal Comitato provinciale prezzi.
10. Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti. E' ad essi, altresì, vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

11. Durante la loro permanenza nel Mercato e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dal Comune, su proposta della Commissione di Mercato, sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini.
12. Anche il personale di fatica degli operatori fissi è soggetto ad analoga disposizione.
13. I facchini possono liberamente unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti.
14. Peraltro ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purchè dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.
15. I facchini liberi che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle emanate dal Direttore del Mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento del Mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) la diffida scritta od orale disposta dal Direttore;
 - b) la sospensione dal Mercato da uno a 15 giorni disposta dal Direttore;
 - c) nei casi gravi la revoca dell'autorizzazione e la espulsione dal Mercato disposta dal Comune, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.
16. Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al Mercato per nessun motivo.
17. Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.
18. Gli operatori alle vendite singoli o associati, quando le particolari esigenze del Mercato lo consigliano, possono affidare, con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane o ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini liberi, i servizi di cui al 2 comma del presente articolo.

19. La convenzione è approvata dal Comune ed è resa esecutiva dal Direttore del Mercato, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e degli operatori di mercato.

Art. 15 (*Pesatura dei prodotti da parte dei venditori permanenti*)

1. Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita.
2. La Direzione del mercato pone a disposizione degli operatori economici un servizio di pesatura.

Art. 16 (*Tariffe dei servizi di Mercato*).

1. Le tariffe dei servizi di Mercato sono proposte dal Comune che lo gestisce, sentito il parere della Commissione di Mercato ed approvate dal Comitato provinciale prezzi.
2. Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore del Mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.
3. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chiunque pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.
4. Il Direttore del Mercato può sospendere dal Mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di Mercato.

Art. 17 (*Cassa del Mercato*)

Il Comune, entro il recinto del Mercato, pone a disposizione della cassa di Mercato, con ingresso nel mercato stesso, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 12 della legge 25.3.1959 n. 125, mediante stipulazione di apposita convenzione con l'istituto di credito incaricato del servizio.

Art. 18 (Responsabilità)

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimento di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune.

2. A loro carico il Direttore del Mercato può adottare le sanzioni, di cui al presente Regolamento.

CAPO IV
Delle persone ammesse al Mercato e loro qualifica.

Art. 19 (Venditori)

1. Sono ammessi alle vendite nel Mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;
- b) i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'Albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- e) le organizzazioni di produttori di cui alla legge n.622 del 27.7.1967.

Art. 20 (Compratori)

1. Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
 - b) i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
 - c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
 - d) le comunità, le convivenza, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;
 - e) gli Enti comunali di consumo.
2. Entro l'orario stabilito all'art. 35 del presente Regolamento sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di Mercato.

3. Rimangono valide le norme igienico-sanitarie vigenti. In particolare i compratori potranno acquistare la quantità minima fissata dalla tabella allegata senza toccare la merce in vendita.

Art. 21 (*Commissionari, mandatari ed astatori*)

1. Sono ammessi ad operare nel Mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato al Comune una cauzione non inferiore a L. 200.000 in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.
2. L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dal Comune, sentita la Commissione di Mercato. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel Mercato ed è fruttifera.
3. I Commissionari e i mandatari, operanti fuori mercato, debbono versare la cauzione al Comune per l'importo e con le modalità da questo stabiliti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 25.3.1959 n.125.
4. Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato anche gli astatori.

Art. 22 (*Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti*)

1. L'accertamento dei requisiti, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 114, per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato, è effettuato dal Direttore, anche in base all'esame di:
 - a) idonea documentazione comprovante i requisiti professionali di cui al citato art. 5 comma 5.;
 - b) idonea certificazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di residenza, dalla quale risulti l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie di cui alle lettere b), c) e d) indicate negli artt. 19 e 20 del presente Regolamento.
2. In mancanza della documentazione di cui ai punti a) e b), sarà sentita la Commissione del Mercato.

Art. 23 (Documento per l'accesso al Mercato)

1. Il Direttore del Mercato rilascia alle persone ammesse al Mercato, ad eccezione dei consumatori ammessi al Mercato nell'orario di cui al successivo art. 35, apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, timbrato e firmato dal direttore stesso.
2. Nel tesserino devono essere indicate:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) il titolo di ammissione al Mercato;
 - c) il periodo di validità.
3. Il tesserino sarà rilasciato previo pagamento della somma corrispondente al costo del tesserino stesso.
4. Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta da lui ritenuta giustificata.
5. Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione di Mercato, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.
6. E' istituito un pass per le persone che accompagnano gli operatori abituali muniti di tessera rilasciata dalla Direzione. Le persone che entrano nel Mercato assieme agli operatori dovranno consegnare un documento di riconoscimento all'entrata ricevendo il pass. All'uscita, il pass sarà consegnato ai custodi e sarà restituito il documento di riconoscimento.

CAPO V**Disciplina degli operatori - Assegnazione posteggi - Manutenzione****Art. 24 (Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendenti)**

1. Le organizzazioni di produttori di cui alla legge n.622 del 27 luglio 1967, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci.
2. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltre ch  personalmente, anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla Direzione del Mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.
3. Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967, i consorzi e le cooperative di produttori, nonch  gli enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purch  soci o dipendenti regolarmente assunti.
4. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purch  iscritti all'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della legge 25.3.1959 n. 125.
5. E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel Mercato di vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari del Mercato.
6. I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel Mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attivit  del mercato nel quale, operano, n  svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
7. Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantit  di determinati prodotti, potr  incaricare per la vendita in c/commissione, altre ditte concessionarie operanti nel Mercato stesso, previa autorizzazione del Direttore del mercato.
8. Qualora il fatto di cui al capoverso precedente assuma carattere di continuit , il Direttore pu  negare l'autorizzazione.

9. Il quantitativo minimo che ogni concessionario o assegnatario deve importare annualmente è fissato dal Comune ente gestore, sentita la Commissione di Mercato, entro il mese di gennaio, tenuto conto delle diverse superfici dei posteggi.

Art. 25 (Destinazione dei posteggi e dei magazzini)

1. I posteggi fissi ed i magazzini sono di preferenza destinati agli operatori (commercianti all'ingrosso, commissionari, mandatari), iscritti agli albi, di cui all'art. 3 della legge 25.3.1959 n. 125, ed alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui alla legge 27.7.1967 n. 622, ed alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.
2. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge predetta, che svolgano attività a carattere stagionale, sarà riservata dal Comune una parte adeguata dello spazio esistente in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel Mercato.

Art. 26 (Disciplina particolare delle concessioni di posteggi di magazzini)

1. I posteggi ed i magazzini per attività a carattere continuativo sono concessi dal Comune, ente gestore, agli operatori aventi requisiti richiesti su domanda degli interessati a seguito di un bando di concorso definito mediante una determinazione del Direttore.
2. L'assegnazione sarà effettuata in base a graduatoria formulata in relazione a predeterminati criteri di valutazione e di merito stabiliti dall'Amministrazione comunale sentita la Commissione di Mercato; si può assegnare ai concessionari due o più posteggi in relazione alle quantità commercializzate, tenuto conto delle particolari esigenze commerciali, della continuità operativa e della serietà dimostrata dai concessionari stessi.
3. Le concessioni hanno la durata di anni tre, salvo rinnovo, e avranno comunque scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.
4. Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dal Comune ente gestore, sentita la Commissione di Mercato, e approvato dal Comitato provinciale dei prezzi. Esso deve essere pagato a rate mensili anticipate.

5. All'atto della concessione l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari a dieci mensilità di canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute al Comune ente gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.
6. In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone dopo il decimo giorno del mese sarà applicato un diritto di mora pari al 5% della somma dovuta. Dopo il trentesimo giorno, il Comune ente gestore può revocare la concessione, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.
7. Le aree destinate ai produttori singoli od associati sono assegnate dal Direttore del Mercato ai richiedenti che dimostrano di appartenere alle corrispondenti categorie indicate all'art. 19, secondo il disposto dell'art. 22. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario. In caso di contrasto tra le parti si può adire alla Commissione di Mercato. Le assegnazioni sono comunque valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.
8. La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nel comma precedente, stabilita con le modalità indicate all'art. 16, deve essere pagata anticipatamente.
9. I posteggi non occupati e quindi non attivi, possono essere assegnati temporaneamente e in via provvisoria sino all'espletamento del bando di concorso alla ditta che opera in adiacenza al posteggio libero. In caso di più richiedenti per lo stesso posteggio inattivo, sarà compito della Commissione del Mercato stabilire i criteri di assegnazione.
10. Tutti gli operatori che espongono la merce in vendita, devono porre le cassette o altri contenitori su supporti, alti almeno quanto un bancale, al fine di evitare che la merce sia a contatto con il pavimento.

Art. 27 (Carattere delle concessioni di posteggi e di magazzini)

1. Qualora la concessione di un posteggio o di un magazzino sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.
2. La morte del concessionario dà diritto agli eredi legittimi continuare nella concessione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti

per l'ammissione alla vendita del Mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

3. Qualora la persona fisica concessionaria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda al Comune, il quale sentita la Commissione di Mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operare fisso del Mercato, e purchè il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.
4. Qualora la concessione di un posteggio o di un magazzino sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dell'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio. Se più siano i titolari di un posteggio o di un magazzino, questi sono responsabili solidamente verso l'Amministrazione degli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 28 (Gestione dei posteggi)

1. I posteggi e i magazzini debbono essere gestiti dall'intestatario della concessione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
2. Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il secondo grado avente i requisiti di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959 n.125.
3. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purchè sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile alle infrazioni previste nell'ultimo comma del citato art. 3 della legge.
4. I concessionari, per i rapporti con il Comune, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

5. Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del Mercato.

Art. 29 (Indicazioni sui posteggi)

1. In conformità dell'atto di concessione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare, la ragione e la denominazione sociale, con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'intestatario.

Art. 30 (Uso dei posteggi e dei magazzini)

1. I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E' tassativamente vietato adibire i posteggi e i magazzini a solo deposito. Al verificarsi di tali ipotesi la Direzione, previo parere della Commissione, revocherà la concessione.
2. Il Comune provvederà ad istituire un deposito di imballaggi adeguato alle necessità del Mercato, in zona situata ad opportuna distanza da esso.
3. Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto del Direttore del Mercato che impartirà le disposizioni del caso.
4. I concessionari sono responsabili della manutenzione, buona conservazione e pulizia dei singoli posti o locali da essi usati e ai quali non possono essere apportate modifiche senza autorizzazione della Direzione. L'eventuale subentrante si farà carico delle manutenzioni ordinarie che si rendessero necessarie per l'uso del posteggio stesso. Gli interventi di straordinaria manutenzione sono a carico dell'Amministrazione comunale la quale, terminati i lavori, stabilirà la data della consegna e l'inizio del pagamento del canone. Qualora insorgessero delle contestazioni o divergenze da parte della Direzione del Mercato, le comunicazioni dovranno avvenire in forma scritta e verranno sottoposte all'esame della Commissione.
5. I rifiuti debbono essere a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale allo scopo incaricato.

6. Gli intestatari sono inoltre responsabili della buona manutenzione dei rispettivi impianti di illuminazione, rimanendo a loro carico il ricambio delle lampadine. E' proibito installare impianti di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione del Comune.
7. I concessionari dei posteggi non possono occupare superficie maggiore di quella loro assegnata. Il Direttore del Mercato potrà ordinare l'immediata rimozione di ogni ostacolo al transito.
8. Durante l'orario delle contrattazioni è vietato lo scarico davanti ai posteggi.
9. I concessionari dovranno tenere costantemente sgombri dalla neve gli spazi antistanti ai rispettivi posteggi per la larghezza di almeno tre metri.
10. I concessionari devono inoltre esporre all'esterno del magazzino o posteggio un quadro con vetro delle dimensioni uniformi, con tenente le indicazioni del nome, cognome, qualifica e abitazione di ciascun dipendente addetto alle operazioni nell'interno del Mercato.
11. I tavoli, attrezzi, tabelle, ecc. esistenti nei singoli posteggi dovranno essere in stato decoroso.
E' vietato ai concessionari di tenere nei magazzini e nei posteggi materiale infiammabile.

Art. 31 (Termine delle concessioni)

1. Le concessioni dei posteggi cessano:
 - a) alla scadenza;
 - b) per rinuncia del concessionario durante il periodo della concessione;
 - c) per fallimento del concessionario;
 - d) per scioglimento della società concessionaria.

Art. 32 (Revoca delle concessioni)

1. La concessione dei posteggi e dei magazzini è revocata nei seguenti casi:

- a) cessione totale o parziale del posteggio o del magazzino a terzi;
 - b) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
 - c) inattività completa nel posteggio per 30 giorni consecutivi, o per 60 giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
 - d) accertate gravi scorrettezze commerciali;
 - e) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
 - f) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o magazzino;
 - g) mancata importazione da parte del concessionario del quantitativo minimo annuale fissato dal Comune, ente gestore.
2. La revoca è dichiarata dalla Giunta municipale, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale.
 3. La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 33 (Riconsegna dei posteggi e dei magazzini)

1. Cessata o revocata la Concessione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune liberi da persone e cose, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del Mercato ed a spese degli interessati.
2. Il concessionario del posteggio o magazzino è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio o al magazzino stesso.
3. Lo stato del posteggio sarà valutato da un arbitrato formato dall'ex titolare del posteggio, dal Direttore del Mercato e da un tecnico del Comune. Solo dopo il rimborso d'eventuali danni, sarà dato dal Direttore il nulla-osta per lo svincolo della cauzione e/o fidejussione.

CAPO VI

Dell'orario, delle contrattazioni e delle vendite.

Art. 34 (Calendario ed orario)

1. Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario redatto dal Comune sentita la Commissione di Mercato.
2. L'orario delle vendite viene fissato dal Sindaco con la procedura indicata nel comma precedente.
3. L'orario riservato ai privati consumatori, fissato pure dal Sindaco, non deve coincidere con l'orario di massima affluenza al mercato delle categorie di cui all'art. 20.
4. L'orario di mercato sarà fissato in modo da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative all'asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.
5. Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.
6. Gli operatori all'ingrosso fuori del mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabiliti per il locale mercato all'ingrosso.

Art. 35 (Inizio e termine delle contrattazioni)

1. L'inizio ed il termine delle contrattazioni, nonché delle vendite dirette ai consumatori sono annunciati con apposito segnale.
2. Sono vietati gli accaparramenti, gli impegni e le contrattazioni di merci prima che venga dato il segnale anzidetto.
3. I compratori non potranno accedere nei reparti di vendita prima che sia dato il relativo segnale.

Art. 36 (*Ingresso al Mercato*)

1. Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito, tutte le persone che sono autorizzate ad operare in esso.
2. I diretti consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario stabilito dal Sindaco di cui all'art. 35.
3. Le persone che si fossero introdotte nel Mercato senza averne diritto verranno dichiarate in contravvenzione e dovranno immediatamente uscire.
4. Coloro che intendessero visitare il Mercato per un qualsiasi legittimo scopo diverso da quelli normali di vendita, di acquisto o di servizio, dovranno presentarsi agli uffici di direzione per ottenere permesso scritto.

Art. 37 (*Ordine interno*)

1. E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
 - a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
 - c) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
 - d) introdurre cani;
 - e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'ente beneficiario;
 - f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni.
2. Gli operatori di mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore.

Art. 38 (Circolazione dei veicoli)

1. I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso secondo le disposizioni del Direttore del Mercato.
2. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del Mercato lo consentano.
3. La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del Mercato con apposito ordine di servizio.
4. L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del Mercato.
5. Nell'interno del Mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo; quelli a traino animale debbono essere condotti a mano.
6. Nell'interno del Mercato inoltre i veicoli devono essere condotti nell'unica direzione che sarà prescritta.

Art. 39 (Operazioni di vendita)

1. Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.
2. La Direzione del Mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel Mercato,.
3. Il Comune provvederà a fornire il Mercato delle attrezzature che si renderanno necessarie.

Art. 40 (Vendite all'asta)

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959 n. 125.

2. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.
3. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.
4. Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.
5. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla Commissione di Mercato.

Art. 41 (*Merce in vendita*)

1. La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.
2. Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere al Comune alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Art. 42 (*Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli*)

1. Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. (Comunità Economica Europea) si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal decreto ministeriale 7 agosto 1959 e successive modifiche.
2. Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli debbono essere di peso non superiore al 15% del peso del collo. Per il fogliame il peso dell'imballaggio non deve superare il 20% del peso del collo.

Art. 43 (*Requisiti qualitativi minimi delle derrate*)

1. I prodotti ortofrutticoli, al momento della vendita all'ingrosso per il loro consumo allo stato fresco, devono essere in rapporto alle esigenze della distribuzione e del consumo:

- a) di giusto grado di sviluppo e di maturazione;
 - b) sani e resistenti, cioè esenti da difetti che possano compromettere la loro naturale resistenza, quali alterazioni e lesioni non cicatrizzate;
 - c) puliti, interi, esenti da materie estranee e senza aumento artificioso di umidità.
2. E' vietata la vendita di prodotti sottoposti a maturazione artificiale.

Art. 44 (*Qualifiche di selezione*)

1. Sono stabilite le seguenti qualifiche di selezione:
- a) extra, per i prodotti di qualità superiore per forma, apparenza, colorazione, gusto e sviluppo propri della varietà, esenti da ogni difetto e di presentazione particolarmente accurata;
 - b) prima, per i prodotti di buona qualità, commercialmente esenti da difetti e di presentazione accurata;
 - c) mercantile, per i prodotti che possono presentare qualche difetto, purchè non nocivo alla qualità intrinseca del prodotto ed aventi i requisiti qualitativi minimi.
2. E' tollerato, in ciascun collo, il 5% in numero, dei pezzi con requisiti corrispondenti alla qualifica di selezione immediatamente inferiore.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ortaggi.

Art. 45 (Calibratura.)

1. I prodotti ortofrutticoli, per i quali il calibro è elemento essenziale di valutazione, devono essere selezionati nello stesso collo in modo uniforme entro il limite minimo e massimo indicati sull'imballaggio ai sensi del successivo art. 48 con una tolleranza in più o in meno del 5% (cinque per cento) rispetto al calibro massimo o al calibro minimo, sempre che il numero dei pezzi con calibratura diversa da quella indicata sull'imballaggio non superi il 10% dei pezzi contenuti in ciascun collo.

Art. 46 (Imballaggi)

1. Gli imballaggi possono essere di legno o di qualunque altro materiale idoneo.
2. Essi debbono essere solidi, costruiti a regola d'arte, in modo da assicurare fino al consumo la perfetta conservazione dei prodotti contenuti, puliti, asciutti e rispondenti alle esigenze igieniche. Per i prodotti di qualità "extra" e "prima" l'imballaggio deve essere nuovo.
3. Per i prodotti venduti a "tara merce" il peso dell'imballaggio non deve superare il 15% del peso del collo, fatta eccezione per gli imballaggi contenenti fogliame (insalate, spinaci, ecc.) il peso dei quali non deve superare il 20% del peso del collo.

Art. 47 (Impacco)

1. Ogni collo deve contenere prodotto della stessa varietà e qualità, impaccato a strati ordinati, di grandezza omogenea, o se esiste per esso la calibratura, dello stesso calibro con le tolleranze previste dall'art.45.
2. In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti possono essere di qualità e di calibri diversi da quelli dei prodotti visibili.
3. Per i prodotti venduti alla rinfusa, sempre della stessa varietà e qualità, la differenza di calibro tra il pezzo più grosso e il pezzo più piccolo non deve superare il 20%.

Art. 48 (Indicazioni esterne)

1. In ogni imballaggio devono essere riportate esternamente almeno su di un lato o in etichetta, in modo indelebile e chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione e sede della ditta confezionatrice del prodotto;
 - b) prodotto, varietà e tipo;
 - c) qualifica di selezione "extra" o "prima" o "mercantile" ove prevista;
 - d) calibratura con l'indicazione della misura in centimetri della circonferenza minima e massima dei frutti contenuti, ove prevista.
2. Possono inoltre essere riportati il marchio commerciale e la denominazione della zona di produzione.
3. Per gli ortaggi, all'esterno degli imballaggi, devono figurare oltre le indicazioni di cui alle lettere a) e b) possibilmente a seconda dei prodotti, anche quella del numero o del peso minimo e massimo dei pezzi contenuti negli imballaggi stessi.
4. Per gli imballaggi del tipo "riutilizzabile" le predette indicazioni possono essere contenute in un cartellino resistente da fissare solidamente agli imballaggi stessi.

Art. 49 (Prodotti destinati alle industrie)

1. Le norme di cui ai precedenti articoli non si applicano ai prodotti ortofrutticoli destinati ad utilizzazioni industriali. Negli imballaggi eventuali e nei documenti che ne accompagnano la spedizione deve, però, figurare la qualità di "prodotto per uso industriale" e deve essere indicato il nominativo della fabbrica cui sono destinati i prodotti stessi.
2. I prodotti ortofrutticoli destinati a diretta utilizzazione industriale conserviera debbono essere sani.

Art. 50 (Strumenti di pesatura)

1. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
 - a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;

- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - c) bene in vista ai compratori.
2. Nulla è dovuto al compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 51 (Norme per la vendita)

1. Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 28 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente Regolamento o da loro dipendenti.
2. Le vendite si effettuano a tara merce, oppure a peso netto, a numero o a collo, con l'osservanza delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
3. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorchè essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati di imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Art. 52 (Vendite per conto)

1. I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel Mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.
2. Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10 per cento del prezzo di vendita.
3. La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso) fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente (escluso il carico), nonchè dello "star del credere".

4. Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.
5. Delle operazioni medesime il commissionario informerà il Direttore del Mercato ed il committente.
6. I commissionari e i mandatari debbono presentare, ai. loro committenti o mandanti regolare conto di vendita per i prodotti venduti.
7. In ogni conto vendita deve risultare:
 - a) la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;
 - b) il prezzo di vendita;
 - c) il peso lordo o netto di ciascuna partita o collo venduti;
 - d) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.
8. I commissionari o mandatari debbono tenere a disposizione del la direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 53 (Certificazioni per derrate non ammesse alle vendite o deperite)

1. Gli operatori di Mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.
2. Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del Mercato, il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.
3. Per le merci guaste e non più commestibili, il direttore rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.
4. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo,

la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Art. 54 (Derrate affidate alla direzione del Mercato)

1. Il Direttore del Mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o commissionari, nonchè della Cassa di Mercato ed in conformità delle norme stabilite dalla Commissione di Mercato, alla vendita:
 - a) delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
 - b) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonchè di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del Mercato o irreperibili;
 - c) delle derrate che, su denuncia dell'organo sanitario addetto al mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del Direttore del Mercato, non vengano immesse alla vendita;
 - d) i produttori possono vendere solo ed esclusivamente i propri prodotti. Non possono vendere derrate di altri prodotti o commercianti, su commissione.
2. I commissionari, i mandatari e la Cassa di Mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dal Comune o dalla direzione del Mercato.
3. I commissionari e i mandatari debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa del Mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

CAPO VII Provvedimenti disciplinari

Art. 55 (*Provvedimenti disciplinari ed amministrativi*)

1. Indipendentemente dall'eventuale responsabilità penale e dalle sanzioni amministrative previste da altre leggi o da regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatasi durante il periodo dell'assegnazione:
 - a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;
 - b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dalla Commissione di Mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore del Mercato;
 - c) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 32 del presente Regolamento.
2. I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, deliberati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di Mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.
3. I contravventori alle norme del presente Regolamento saranno puniti ai sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale 3.3. 1934 n.383.

Art. 56 (*Diffida e sospensione*)

1. Si fa luogo alla diffida per lievi infrazioni alle norme del presente Regolamento.
2. Le sospensioni fino a 3 giorni a seconda della maggiore o minore gravità delle infrazioni che seguono, sono inflitte:
 - a) per recidiva nei fatti che diedero luogo alla diffida;
 - b) per alterazione delle indicazioni relative ai pesi e per qualsiasi indicazione non corrispondente alla verità delle registrazioni o denunce imposte ai presente Regolamento;

- c) per mancato pagamento al Comune dei diritti inerenti al Mercato;
 - d) per tentata od avvenuta vendita di derrate guaste o avariate;
 - e) per sottrazioni di derrate alla visita sanitaria;
 - f) per rifiuto di mostrare i registri od altri documenti alla Direzione del Mercato o al personale addetto al controllo;
 - g) per atti che direttamente o indirettamente abbiano per effetto di produrre violazione alle norme regolamentari o, comunque, di turbare il funzionamento del Mercato.
3. La sospensione per un periodo di tempo superiore ai tre giorni viene inflitta in caso di recidiva in una delle infrazioni elencate nel presente articolo, o quando l'infrazione commessa abbia carattere di particolare gravità.

Art. 57 (Esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli fuori dal Mercato)

1. Le norme del presente regolamento, con esclusione di quelle relative al funzionamento interno del Mercato stesso, sono estese al commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli che si svolga fuori del Mercato.
2. Tale attività, peraltro, deve svolgersi nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni sanitarie e di polizia vigenti in materia, o che saranno allo scopo impartite.

Art. 58 (Divieti)

1. E' vietato:
 - l'ingresso al mercato alle persone in stato di ubriachezza, ai venditori ambulanti di generi diversi da quelli ammessi al Mercato, ai suonatori ed a tutti gli esercenti di mestieri girovaghi;
 - attirare i compratori con grida o schiamazzi o comunque ostacolare la libertà delle contrattazioni o spargere artificiosamente notizie tendenti a provocare alterazioni dei prezzi;
 - accendere fuochi sia all'interno del Mercato che nelle adiacenze;

- ingombrare i luoghi di passaggio, gli ingressi, o comunque ostacolare la libera circolazione;
- qualsiasi danneggiamento agli impianti ed ai materiali di proprietà del mercato, intendendo per danneggiamenti anche il lordare mura e pareti, etc.;
- introdurre nel Mercato qualsiasi animale, salvo i casi previsti dalla legge;
- tutto ciò infine che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina ed il decoro del Mercato e delle contrattazioni.

Art. 59 (Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento rimane in vigore fino a quando l'Ente Regione non avrà emanato nuove norme legislative in materia.

**QUANTITA' MINIME DI DERRATE DI CUI E' CONSENTITO
L'ACQUISTO DA PARTE DEI CONSUMATORI**

FRUTTA**ORTAGGI**

Albicocche	1 collo		Aglio	1 treccia
Angurie	1 unità		Asparagi	Mazzo
Arachidi	1 confezione		Barbabietole rosse	1 confezione
Arance	1 collo		Biete coste	1 collo
Banane	2 Kg.		Carciofi	1 collo
Carrube	1 Kg.		Cardi	5 Kg.
Castagne	1 confezione		Carote	1 confezione
Castagne secche.	3 Kg.		Cavoli	1 collo
Ciliegie	3 Kg.		Cavolfiori	1 collo
Datteri	Confezione		Cetrioli	2 Kg.
Fichi	Confezione		Cicoria catalogna	1 collo
Fragole e fragoloni	1 collo		Cipolle	1 collo
Kaki	1 collo		Cipolline	1 collo
Limoni	2 Kg.		Fagioli freschi	1 collo
Mandarini	1 collo		Fagiolini	1 collo
Marroni	1 confezione		Fava fresca	1 collo
Mandorle	1 Kg.		Finocchi	1 collo
Mele	1 collo		Insalata	1 collo
Meloni	3 Kg.		Melanzane	1 collo
Nespole	Confezione		Patate nostrane	1 collo
Noci	Confezione		Patate americane	5 Kg.
Nocciole	Confezione		Peperoni	1 collo
Pere	1 collo		Piselli freschi	1 collo
Pesche	1 collo		Pomodori freschi	1 collo
Susine	Confezione		Prezzemolo	1 Kg.
Uva fresca	1 collo		Radicchio	1 collo
Uva secca	Confezione		Radice di cicoria	2 confezioni
			Rape	1 collo
			Sedano	2 Kg.
			Spinaci	1 collo
			Zucchine	1 collo
			Zucche	1

I consumatori ammessi al mercato possono effettuare acquisti presso i produttori anche per quantitativi inferiori a quelli minimi anzidetti (art.20 del Regolamento).

Per la vendita all'ingrosso deve intendersi quella fatta in misura non inferiore ai limiti fissati dalla presente tabella.

Il presente Regolamento è stato redatto a cura del Settore Sviluppo Economico

Direttore Servizio Polizia Amministrativa
e Mercato Ortofrutticolo Dott. Arcangelo Murzio

Con la collaborazione di:

Comando Polizia Municipale
Commissione Mercato Ortofrutticolo

Regolamento modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del
03.04.2001
Divenuto esecutivo il 09.05.2001